

Statuto

Titolo I - Denominazione – Scopi – Sede

Articolo 1

1. E' costituita in Milano l'associazione sportiva dilettantistica denominata "**Road Runners Club Milano**". Il Club non ha scopi politici, religiosi o di lucro. Il Club persegue l'oggetto sociale di cui all'art. 2 ispirandosi ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dell'elettività delle cariche sociali.

2. Il Club è attualmente privo di personalità giuridica ma si riserva di chiederla con delibera dell'assemblea ordinaria, ai sensi delle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti. Esso è affiliato alle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI per le attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 2. Il Club si impegna a rispettare lo statuto ed i regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali sarà affiliato ed a trasmettere all'ente affiliante entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione ai sensi della normativa vigente di tempo in tempo, riguardante l'aggiornamento dei dati, degli amministratori in carica e di ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 2

1. Il Club, riconosciuto ai fini sportivi ai sensi della normativa vigente, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportiva dilettantistica per l'atletica leggera, il triathlon ed il ciclismo e, più in generale, di qualunque altra disciplina sportiva considerata ammissibile dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e del registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzi di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di dette discipline. Nello specifico, rientra nello scopo fondamentale del Club quello di riunire gli appassionati di atletica leggera, triathlon, ciclismo ed altre discipline sportive, intese soprattutto come attività salutare e lotta al sedentarismo e a tutti i mali che ne derivano. In particolare, l'attività del Club è rivolta, a mezzo di raduni, convegni tecnici, pubblicazioni, gare, test e allenamenti a: (a) promuovere tra Soci amatori la conoscenza delle predette discipline sportive affinché ognuno possa raggiungere la migliore condizione fisica e salutare; (b) organizzare e partecipare a manifestazioni sportive, nell'ambito delle predette discipline sportive, a carattere competitivo e/o amatoriale, aperte a tutti coloro che si trovano in regola con la vigente normativa medico-sportiva ed il tesseramento alle relative Federazioni. Il Club potrà altresì occuparsi di altre discipline sportive, diverse dall'atletica leggera, il triathlon ed il ciclismo, in ossequio alle richieste che potranno essere formulate dai soci e che saranno sottoposte alla preventiva delibera del Consiglio Direttivo, tenuto conto che lo svolgimento di tali ulteriori attività potrà comportare l'adesione del Club alle rispettive Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI.

2. Il Club può avvalersi del contributo economico di Enti o Aziende per il raggiungimento degli scopi sociali.

3. Fra gli scopi sociali del Club è compresa l'attività didattica a favore dei propri associati per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive sopra indicate.

4. Nei limiti delle prescrizioni di legge di tempo in tempo vigenti, il Club potrà svolgere attività secondarie e strumentali, purchè strettamente connesse al fine istituzionale sopra indicato, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, l'acquisto di articoli sportivi con i colori sociali e lo stemma del Club, da destinare ai propri associati nello svolgimento delle singole discipline sportive.

5. Il Club accetta incondizionatamente di conformarsi allo statuto, alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal CONI ed alle quali vorrà affiliarsi. Si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

6. Il Club si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi della normativa vigente.

Articolo 3

1. La sede del Club è a Milano in Via Canonica n° 23 e potrà essere spostata in ogni altro luogo in Milano con delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò costituisca una modifica del presente statuto.

Articolo 4

1. I colori sociali sono il bianco e l'azzurro. L'emblema del Club è rappresentato dal disegno stilizzato dell'"Omino Road", simbolo storico del Club sin dalla sua fondazione.

Titolo II – Vita associativa

Articolo 5

1. Possono far parte del Club coloro che si impegnano a svolgere una normale e continua attività sportiva e motoria, secondo le proprie possibilità.

Articolo 6

1. La domanda di associazione può essere respinta dal Consiglio Direttivo per giustificati motivi, da comunicare all'interessato entro 30 giorni. Contro il rigetto della domanda di associazione, l'interessato può proporre reclamo al Collegio dei Proviviri entro 15 giorni dalla comunicazione.

2. Per i minori occorrerà il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Articolo 7

1. Possono essere soci del Club anche coloro che, per particolari meriti o risultati conseguiti nell'ambito della disciplina sportiva di riferimento, possano validamente contribuire alle attività di prestigio del Club.

Articolo 8

1. Il Consiglio Direttivo può nominare ogni anno un massimo di due nuovi soci, che entrano a far parte del Club quali soci onorari per meriti acquisiti nel campo della disciplina sportiva di riferimento. In aggiunta ai due nuovi soci onorari al merito sportivo di cui in precedenza, per ciascun anno il Consiglio dovrà verificare i soci che abbiano raggiunto un'anzianità ininterrotta di tesseramento al Club di almeno 50 anni. Tali soci saranno automaticamente nominati dal Consiglio quali soci onorari per fedeltà al Club.

2. Il Consiglio Direttivo può inoltre proporre all'assemblea ordinaria la nomina di un presidente onorario del Club, scelto tra i soci che abbiano un'anzianità ininterrotta di tesseramento al Club di almeno 50 anni e che nel corso degli anni si siano contraddistinti in modo ammirevole per fedeltà, abnegazione e dedizione al Club. La carica è meramente onorifica ed il presidente onorario, se nominato, non ha alcun potere di rappresentanza del Club verso terzi, rimanendo ferme le attribuzioni degli organi sociali di cui al successivo art. 13.

Articolo 9

1. Ogni nuovo socio dovrà versare, all'atto dell'iscrizione, una quota annua individuale che sarà stabilita dall'assemblea ordinaria. Per la quota annua si fa riferimento all'anno agonistico stabilito dalle Federazioni Sportive Nazionali. Ogni socio che non avrà rinnovato la propria quota entro il 28 febbraio sarà considerato dimissionario.

2. L'assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di stabilire il numero massimo dei soci che ogni anno possono entrare a far parte del Club.

Articolo 10

1. Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Proviviri, può decidere l'esclusione dei soci che con il loro comportamento portino discredito al Club e/o agli altri soci o si pongano in contrasto con le finalità del Club stesso ovvero commettano gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi del Club, ivi incluse gravi violazioni degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali alle quali il Club è affiliato. La decisione di esclusione deve essere presa a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.

2. Contro tale decisione, il socio escluso può inoltrare ricorso scritto al Collegio dei Proviviri entro 15 giorni dalla comunicazione, le cui decisioni sono inappellabili.

3. Ciascun socio può altresì recedere dal Club in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Club. Il socio escluso ai sensi del comma 1 o dimissionario ai sensi del presente comma 3, non ha diritto ad alcun rimborso della quota annua versata.

Articolo 11

1. I soci che vogliono svolgere attività agonistica devono essere tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali e rispettare la vigente normativa medico-sportiva.

Articolo 12

1. Si possono contemplare tre categorie di soci: (a) soci ordinari: coloro che versano la quota associativa stabilita dall'assemblea ordinaria, che potrà altresì determinare quote ridotte per i componenti di un unico nucleo familiare; (b) soci ordinari agevolati: coloro che non hanno ancora compiuto il 25° anno d'età; (c) soci sostenitori: coloro che versino una quota associativa in misura almeno doppia di quella dei soci ordinari.

2. Ai soci delle predette tre categorie si aggiungono i soci onorari nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 8, comma 1.

3. Tutti i soci sono effettivi ed hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

4. In particolare, tutti i soci maggiorenni hanno (a) il diritto di partecipare alle attività associative; (b) il diritto di voto nelle assemblee dei soci; (c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio ai sensi dell'articolo 41; (d) il diritto di candidarsi alle cariche sociali; (e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i modi ed i tempi di tale esercizio in maniera da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso il suo concreto esercizio da parte dei soci.

Titolo III – Organi associativi

Articolo 13

1. Gli organi sociali del Club sono: (a) l'assemblea dei soci; (b) il Consiglio Direttivo; (c) il Presidente; (d) i Revisori dei Conti; (e) il Collegio dei Probiviri. Nessuna carica sociale è retribuita.

2. Ai sensi della legge vigente, ai componenti del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva, se riconosciuta dal CONI.

Articolo 14

1. L'assemblea ordinaria si riunisce di regola una volta all'anno, entro il 30 giugno. Essa è convocata con avviso contenente l'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima della riunione, a cura del Consiglio Direttivo, il quale fissa la data e la comunica a tutti i soci in regola con la quota annuale.

2. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno la metà più uno dei soci, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'avviso di convocazione può prevedere che l'assemblea si tenga con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, ai sensi del successivo art. 14.4, nonché modalità di esercizio del diritto di voto anche tramite idonee piattaforme digitali/elettroniche (c.d. "voto on-line") che consentano il rispetto delle norme del presente statuto e/o della legge. In tal caso, chi esprime il voto on-line si considera intervenuto all'assemblea.

3. L'assemblea ordinaria è presieduta da un socio, nominato fra i presenti all'atto della costituzione dell'assemblea stessa. Per questioni di particolare importanza sulle quali sia necessario deliberare con urgenza l'assemblea può riunirsi in sessione straordinaria su motivata richiesta del Consiglio Direttivo o di un gruppo di soci almeno pari ad un quinto degli iscritti, a mezzo di convocazione indetta dal Presidente, con avviso recante l'ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste per l'assemblea ordinaria.

4. È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge. È in ogni caso necessario che comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il presidente e il segretario della riunione; vi deve essere la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; deve essere garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione; deve essere garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l'adunanza; deve essere garantita la possibilità di partecipare alle votazioni; deve essere consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; devono essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

5. In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

6. In caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 15

1. L'assemblea ordinaria determina gli indirizzi dell'attività sportiva e organizzativa deliberando sulle materie di sua competenza, e precisamente: (a) relazione annuale del Presidente; (b) relazione finanziaria del Tesoriere; (c) approvazione del bilancio di esercizio; (d) nomina del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; (e) determinazione della quota di iscrizione; (f) altri argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

2. Ogni socio maggiorenne che, alla data dell'assemblea, sia in regola con il pagamento della quota annua per l'anno in corso nonché per quella dell'anno precedente, ha diritto a un voto e può rappresentare per delega scritta non più di due soci, sia in prima sia in seconda convocazione.

3. Le deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide se riportano la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, ivi inclusi gli eventuali voti on-line, ove previsti in forza dell'art. 14.2.

Articolo 16

1. L'assemblea in sede straordinaria delibera: (a) sulle questioni di particolare importanza come previsto al precedente art. 14, comma 3; (b) sulle modificazioni del presente statuto, ivi incluse le modificazioni della denominazione sociale e le sponsorizzazioni non estemporanee; (c) sullo scioglimento del Club, ai sensi dei successivi artt. 45 e 46.

2. L'assemblea straordinaria è presieduta da un socio che non faccia parte del Consiglio Direttivo e che sia nominato tra i presenti al momento della costituzione della riunione.

Articolo 17

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero variabile da sette (7) a undici (11) soci, secondo quanto sarà stabilito dall'assemblea ordinaria. Possono essere nominati alla carica di consigliere i soci che, alla data dell'assemblea, siano in regola con il pagamento della quota annua per l'anno in corso nonché per quella dell'anno precedente. Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, uno o due Vice Presidenti (di cui uno Vicario), il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo nomina altresì i responsabili dei singoli settori di attività, che potranno essere scelti sia tra i consiglieri sia tra i soci che ne abbiano dato disponibilità e che non ricoprano alcuna carica sociale.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Articolo 18

1. I compiti del Consiglio Direttivo sono: (a) dare pratica attuazione agli indirizzi programmatici emersi dall'assemblea dei soci per il conseguimento delle finalità indicate nel presente statuto; (b) assegnare a taluni dei suoi membri incarichi in un determinato settore (a titolo esemplificativo e non limitativo la responsabilità dei singoli settori di attività sportiva, ovvero del settore segreteria, tecnico, stampa e pubbliche relazioni/comunicazione, organizzazione gare, ecc.); (c) predisporre l'ordine del giorno per l'assemblea dei soci e dare esecuzione alle sue deliberazioni; (d) determinare gli impegni economico-finanziari per l'attuazione degli scopi e delle delibere assembleari; (e) nominare i soci onorari come previsto dal precedente art. 8.1 ovvero proporre all'assemblea la nomina del presidente onorario ai sensi dell'art. 8.2; (f) nominare commissioni di lavoro o di studio permanenti o temporanee; (g) nominare il comitato elettorale ai sensi dell'art. 28; (h) decidere i provvedimenti disciplinari nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10.

Articolo 19

1. Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta al mese per l'attività ordinaria. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei suoi membri fra cui il Presidente o uno dei Vice Presidenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con intervenuti in più luoghi audio/video collegati, ai sensi del precedente articolo 14.4, 14.5 e 14.6

2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato in via straordinaria dal Presidente, dai Vice Presidenti, da almeno quattro consiglieri o da almeno trenta soci.

3. Ogni socio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e può anche, tramite un consigliere, avanzare proposte, mozioni ecc.

4. Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente prevale.

5. Nel caso che il Consiglio Direttivo sia stato convocato da almeno trenta soci, questi hanno diritto di partecipare limitatamente alla discussione dei punti all'ordine del giorno per cui la convocazione è avvenuta, con funzione solo consultiva. Se un consigliere non presenzia a tre riunioni consecutive, senza giustificati motivi, decade automaticamente dalla carica. In tal caso, il Consiglio nomina nuovo consigliere il candidato che, tra i non eletti, ha ricevuto il più alto numero di voti. In caso di parità, il più anziano con riferimento alla data di iscrizione al Club.

Articolo 20

1. Il Consiglio Direttivo decade: (a) per dimissioni o vacanza per altri motivi, nel corso del biennio, della metà più uno dei suoi componenti, anche se di volta in volta sostituiti; (b) per mancata approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria o del bilancio da parte dell'assemblea.

2. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente Vicario oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'assemblea ordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza, il consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.

Articolo 21

1. Il Presidente dirige il Club e presiede il Consiglio Direttivo. Egli rappresenta istituzionalmente a ogni effetto il Club e sottoscrive, con la sua firma, per esso. In caso di impedimento è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

2. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo con firma singola, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 22

1. I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono nominati dall'assemblea ordinaria.

Articolo 23

1. I Revisori dei Conti esercitano il controllo della gestione finanziaria e sottoscrivono il bilancio. Essi partecipano a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola.

Articolo 24

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri, nominati dall'assemblea ordinaria.

Articolo 25

1. Il Collegio dei Probiviri ha le seguenti funzioni: (a) decidere su questioni poste per dirimere controversie fra soci o fra questi e il Consiglio Direttivo relativamente all'attività del Club; (b) deliberare sulle questioni che vengono ad esso proposte dal Consiglio Direttivo e su quelle ad esso espressamente demandate dallo statuto.

Articolo 26

1. I Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri durano in carica due anni e i loro membri sono rieleggibili.

Titolo IV – Norme per l'elezione degli organi sociali

Articolo 27

1. L'elezione del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri avviene qualora si verificano i casi di cui agli artt. 17 o 20 del presente statuto mediante: (a) votazioni a scrutinio segreto, indette dal comitato elettorale e regolate dai successivi

artt. 28 e seguenti; (b) votazioni on-line, se adottate ai sensi del precedente art. 14.2, sempre rispettando il principio della segretezza del voto.

Articolo 28

1. Il comitato elettorale è composto da cinque soci nominati dal Consiglio Direttivo.
2. Le operazioni di voto dovranno svolgersi secondo il calendario predisposto dal comitato elettorale e termineranno con le votazioni che si svolgeranno in seno all'assemblea ordinaria elettiva.

Articolo 29

1. Il comitato elettorale ha il compito di: (a) invitare, promuovere e pubblicizzare le candidature dei soci alle cariche sociali; (b) redigere le liste definitive dei candidati alle cariche sociali; (c) organizzare le elezioni garantendone il corretto svolgimento.

Articolo 30

1. Il termine di presentazione delle candidature dovrà essere reso noto a tutti i soci, dandone comunicazione nel modo più ampio possibile.
2. Raccolte le candidature, il comitato elettorale redigerà le liste definitive dei candidati, rendendole note con le medesime modalità di cui al comma precedente, almeno 8 giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.

Articolo 31

1. Il comitato elettorale farà quanto possibile per promuovere la parità di genere tra le candidature alle varie cariche sociali.

Articolo 32

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica per tutti e tre gli organi sociali e comprendente tutte le candidature disposte in ordine alfabetico e con la stessa evidenza.
2. Le schede devono essere firmate da un componente del comitato elettorale. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione da un componente del comitato elettorale. Il voto sarà espresso mediante crocette tracciate a fianco delle candidature.

Articolo 33

1. L'elettore può manifestare una o più preferenze fino ad un massimo di preferenze pari alla metà più uno dei candidati al Consiglio Direttivo, a due candidati a Revisori dei Conti e a due candidati al Collegio dei Probiviri. Il voto apposto ad un numero di candidature maggiori a quante dianzi previste è nullo ma non inficia il voto già espresso per gli altri organi.

Articolo 34

1. I luoghi, i giorni e l'orario delle votazioni saranno stabiliti dal comitato elettorale, preferibilmente presso la sede sociale ma, in ogni caso, in modo tale da permettere la partecipazione al maggior numero di soci aventi diritto l'esercizio del voto. Le modalità di esercizio del diritto di voto on-line, ai sensi dell'art. 14.2, verranno parimenti rese note ai soci a cura del comitato elettorale.
2. La durata massima dello svolgimento delle operazioni di voto è di quattro settimane antecedenti l'assemblea ordinaria elettiva e termineranno al termine di quest'ultima.
3. Le votazioni per delega, con un massimo di due deleghe per votante così come regolato dall'art. 15, potranno essere effettuate unicamente durante l'assemblea ordinaria elettiva.

Articolo 35

1. A cura del comitato elettorale il seggio sarà munito di una cassetta che, al di fuori delle operazioni di voto, verrà chiusa e custodita a cura del comitato stesso.

2. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso, e dovrà essere organizzato in modo da garantire la segretezza del voto.

Articolo 36

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno essere riconosciuti dal componente del comitato elettorale presente al seggio. Il componente del comitato elettorale presente farà firmare l'elettore che ha votato, a fianco del suo nome, nell'elenco di cui all'art. 35 del presente statuto, come prova che lo stesso ha votato.

2. Per i voti on-line, verranno applicate le procedure di riconoscimento previste dalla piattaforma digitale di volta in volta adottata.

Articolo 37

1. Le operazioni di scrutinio saranno effettuate da un'apposita commissione nominata dall'assemblea ordinaria elettiva, in apertura dei lavori assembleari. Alle operazioni di scrutinio possono presenziare gli elettori.

2. I risultati dello scrutinio verranno consegnati dagli scrutatori al comitato elettorale che procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dei voti dandone atto nel proprio verbale di cui all'art. 38, comma 1.

3. Il comitato elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente, provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali); il piego sigillato, dopo la definitiva convalida degli organi sociali, di cui al successivo art. 38, sarà conservato nella sede del Club in modo da garantirne l'integrità e ciò almeno per i tre mesi successivi. Le operazioni di spoglio e calcolo dei voti on-line verranno eseguite secondo le modalità previste dalla piattaforma digitale di volta in volta adottata.

Articolo 38

1. Il comitato elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio sopra richiamati, redige il verbale sulle operazioni elettorali e dà immediata notizia delle sue conclusioni mediante lettura all'assemblea ordinaria elettiva. Ove siano stati presentati reclami, il comitato elettorale deve procedere immediatamente al loro esame inserendo nel verbale suddetto le conclusioni alle quali è pervenuto.

2. Esperite tali procedure, il presidente dell'assemblea ordinaria elettiva annuncia l'esito delle elezioni ai presenti, sancendo così la nomina formale dei componenti dei nuovi organi sociali.

Titolo V - Patrimonio – Finanze e Bilancio

Articolo 39

1. Il patrimonio del Club è indivisibile ed è formato (a) dai beni mobili o immobili di proprietà del Club nonché acquisiti per lasciti o donazioni; (b) dai contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di soggetti ed enti sia pubblici che privati; (c) dagli eventuali fondi di riserve costituiti con le eccedenze di bilancio che residuano dalla gestione. In via esemplificativa, ma non esaustiva, il patrimonio si intende alimentato dalle quote associative annue corrisposte dai soci, dai contributi e dalle elargizioni dei soci sostenitori o di terzi, nonché da interventi promozionali e pubblicitari rivolti al conseguimento degli scopi statutari.

2. Il Club destina eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

3. È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si applica l'articolo 3, ultimo periodo e comma 2-bis D.lgs. 112/2017.

Articolo 40

1. A nome del Club possono essere aperti conti correnti postali o bancari sui quali può operare con firma libera e disgiunta il Presidente, che può delegare tali poteri ad altri membri del Consiglio Direttivo o ad altri soci.

Articolo 41

1. Ai fini contabili l'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e si conclude il 31 dicembre. Per ciascun anno, il Tesoriere deve sottoporre il bilancio ai Revisori dei Conti per la verifica e la sottoscrizione.

2. Il bilancio deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria del Club, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Club, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del

giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso, che deve essere approvato dai soci nel corso dell'assemblea ordinaria.

3. L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea ordinaria. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 20, comma 2 del presente statuto.

Articolo 42

1. I trofei, le coppe e i premi vinti nelle varie manifestazioni dai soci come gruppo di Club devono essere depositati in sede.

Titolo VI - Modifiche Statutarie – Scioglimento

Articolo 43

1. Lo statuto è approvato dall'assemblea in sede straordinaria ed è modificabile, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 44

1. Le proposte di modificazione dello statuto devono essere depositate presso la segreteria almeno 15 giorni prima dell'assemblea straordinaria. Tali proposte possono essere presentate dal Consiglio Direttivo o da un numero di soci non inferiore a un decimo degli iscritti, come risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 45

1. Lo scioglimento del Club è deliberato dall'assemblea straordinaria, con la maggioranza dell'art. 46, comma 2. La proposta di scioglimento può essere avanzata dal Consiglio Direttivo, previa deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, ovvero da un quinto degli iscritti, come risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La proposta di scioglimento deve essere motivata e depositata presso la sede del Club. Il Consiglio Direttivo cura la pubblicità della proposta e fissa la data dell'assemblea straordinaria. Tale data non può cadere prima di 45 giorni dal deposito della proposta di scioglimento e, comunque non oltre 90 giorni dalla stessa.

3. Il Presidente designa fra i membri del Consiglio Direttivo un relatore con il compito di illustrare all'assemblea straordinaria i contenuti e le ragioni della proposta di scioglimento.

Articolo 46

1. Nella data fissata per l'assemblea straordinaria, viene sentita la relazione del Consigliere relatore ed il presidente della riunione ammette gli interventi dei soci purché pertinenti. Quando la complessità della discussione non permette un'immediata deliberazione, il presidente della riunione rinvia la stessa ad altra data da tenersi entro i successivi 15 giorni. Terminata la discussione, l'assemblea straordinaria delibera a scrutinio segreto mediante voto in presenza e/o on-line, ai sensi dello statuto.

2. Lo scioglimento del Club deve essere deliberato con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei presenti. In deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 2, dello statuto, il diritto di voto non può essere delegato.

Articolo 47

1. In caso di scioglimento del Club tutto il patrimonio residuo viene devoluto a fini sportivi in conformità alle prescrizioni di legge vigenti di tempo in tempo. Gli eventuali enti o soggetti sportivi beneficiari vengono designati dall'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento.